



Direttive della CAV PP	D – 01/2017	italiano
Misure per risanare le coperture insufficienti nella previdenza professionale		

Edizione del: 24 ottobre 2017
Ultima modifica: prima edizione

Indice

1	Campo d'applicazione	3
2	In generale	3
2.1	Principio dell'equilibrio finanziario	3
2.2	Istituti di previdenza con più casse pensioni affiliate	3
3	Principi e obblighi per gli istituti di previdenza in situazione di copertura insufficiente	3
3.1	Responsabilità individuale dell'istituto di previdenza	3
3.2	Comunicazione all'autorità di vigilanza	3
4	Compiti del perito in materia di previdenza professionale	4
5	Compiti dell'ufficio di revisione	5
6	Compiti dell'autorità di vigilanza	5
7	Misure di risanamento	6
7.1	Analisi preliminare	6
7.2	Requisiti minimi per le misure di risanamento	6
7.3	Elenco delle misure di risanamento	6
8	Istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico gestiti secondo il sistema della capitalizzazione parziale	7
9	Informazione	7
10	Obbligo di informazione delle autorità di vigilanza in caso di impossibilità di risanamento	8
11	Entrata in vigore	8
12	Commento	9
12.1	Capitolo 2.1	9
12.2	Capitolo 2.2	9
12.3	Capitolo 3.2	9
12.4	Capitolo 4	9
12.5	Capitoli 7.1 e 7.2	10
12.6	Capitolo 7.3	10
12.7	Capitolo 9	10

La *Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale (CAV PP)*,^{[1][2]} visto l'articolo 64a capoverso 1 della legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP; RS 831.40),
emana le seguenti direttive:

1 Campo d'applicazione

Le presenti direttive si applicano agli istituti di previdenza registrati e non registrati (art. 48 e 49 cpv. 2 n. 14 LPP e art. 89a cpv. 6 n. 12 CC) soggetti alla legge del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio (LFLP; RS 831.42).

2 In generale

2.1 Principio dell'equilibrio finanziario

L'organo supremo provvede a garantire costantemente l'equilibrio tra le prestazioni dell'istituto di previdenza e il loro finanziamento. In caso di copertura insufficiente prende le misure necessarie per ristabilire l'equilibrio finanziario (art. 65d cpv. 1 LPP).

Nella sua perizia attuariale il perito in materia di previdenza professionale deve esprimersi riguardo all'equilibrio finanziario dell'istituto di previdenza (art. 52e cpv. 1 lett. a LPP).

2.2 Istituti di previdenza con più casse pensioni affiliate

Le presenti direttive sono applicabili se almeno una cassa pensioni affiliata di un istituto di previdenza con più casse presenta una copertura insufficiente, anche se il grado di copertura complessivo dell'istituto supera il 100 per cento.

Sono applicabili a ogni cassa pensioni affiliata in situazione di copertura insufficiente.

3 Principi e obblighi per gli istituti di previdenza in situazione di copertura insufficiente

Gli istituti di previdenza devono osservare in particolare i principi e gli obblighi elencati di seguito.

3.1 Responsabilità individuale dell'istituto di previdenza

Vale il principio della responsabilità individuale degli istituti di previdenza. L'organo supremo prende le misure necessarie ed è responsabile per la loro attuazione (art. 65d cpv. 1 LPP). A tal fine si basa sulle proposte del perito in materia di previdenza professionale e, se necessario, su quelle di altri specialisti.

3.2 Comunicazione all'autorità di vigilanza

L'istituto di previdenza deve segnalare in ogni caso la copertura insufficiente alla competente autorità di vigilanza di cui all'articolo 61 LPP. La comunicazione in merito all'entità e alle cause della copertura insufficiente deve essere effettuata all'autorità di vigilanza al più tardi quando tale situazione è constatata in base al conto annuale (art. 44 cpv. 2 lett. a dell'ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità [OPP 2; RS 831.441.1]).

Al più tardi al momento dell'inoltro del conto annuale, oltre alle indicazioni richieste dalle normative giuridiche (art. 65c cpv. 2 LPP e art. 44 OPP 2) l'istituto di previdenza deve fornire all'autorità di vigilanza i documenti e le informazioni scritte seguenti:

- a. rapporto attuariale del perito in materia di previdenza professionale (art. 41a cpv. 1 OPP 2);
- b. prova che la copertura del prevedibile fabbisogno di liquidità è garantita;
- c. programma di misure (ossia un'esposizione coerente delle basi su cui si fondano le decisioni sulle misure prese o ancora da prendere, con le relative decisioni dell'organo supremo o della commissione di previdenza delle casse pensioni affiliate di un istituto di previdenza con più casse). Il programma di misure deve includere un piano di attuazione da cui risultino le misure destinate a sanare la copertura insufficiente e il lasso di tempo presumibilmente necessario a tal fine (art. 65d cpv. 2 LPP);
- d. cause della copertura insufficiente;
- e. entità dell'insufficienza di copertura conformemente all'allegato dell'OPP 2 relativo all'articolo 44 capoverso 1 della medesima ordinanza;
- f. eventi rilevanti avvenuti dopo il giorno di chiusura del bilancio;
- g. piano d'informazione secondo il capitolo 9 delle presenti direttive.

4 Compiti del perito in materia di previdenza professionale

In caso di copertura insufficiente il perito in materia di previdenza professionale deve in particolare:

- a. proporre un piano di risanamento conformemente alle Direttive tecniche 6 della Camera svizzera degli esperti di casse pensioni (disponibili solo in francese e in tedesco);
- b. valutare il piano di risanamento adottato dall'organo supremo;
- c. verificare annualmente l'efficacia del piano di risanamento;
- d. redigere annualmente almeno il rapporto attuariale secondo l'articolo 41a capoversi 1 e 2 OPP 2;
- e. informare l'autorità di vigilanza, se l'organo supremo non si attiene alle sue raccomandazioni concernenti le misure di risanamento e la sicurezza dell'istituto di previdenza ne sembra minacciata (art. 52e cpv. 3 LPP e art. 41a cpv. 3 OPP 2);
- f. informare immediatamente l'autorità di vigilanza, se le misure di risanamento disponibili o ragionevolmente esigibili non permettono di sanare la copertura insufficiente entro dieci anni.

Nel caso degli istituti di previdenza con più casse pensioni affiliate, il perito deve redigere il rapporto attuariale di cui alla lettera d in forma adeguata. Per ogni cassa pensioni affiliata che presenta una copertura insufficiente deve fornire le indicazioni seguenti, se del caso sotto forma di tabella:

- g. grado di copertura, disavanzo ed entità dell'insufficienza di copertura;
- h. piano di risanamento deciso;

- i. valutazione del piano di risanamento deciso;
- j. verifica annuale dell'efficacia del piano di risanamento deciso.

5 Compiti dell'ufficio di revisione

In caso di copertura insufficiente di un istituto di previdenza, l'ufficio di revisione deve verificare in particolare:

- a. se l'istituto abbia deciso e preso le misure necessarie al ripristino della copertura integrale, se sia stata controllata l'efficacia delle misure volte a riassorbire l'importo scoperto e se si sia provveduto ad adeguarle in caso di cambiamento della situazione (art. 52c cpv. 1 lett. e LPP e art. 35a cpv. 2 lett. b e c OPP 2);
- b. se siano stati rispettati gli obblighi di informazione secondo l'articolo 35a capoverso 2 lettera b OPP 2 e se sia disponibile un piano d'informazione che soddisfa almeno i requisiti di cui al capitolo 9 delle presenti direttive;
- c. se gli investimenti siano compatibili con la capacità di rischio dell'istituto di previdenza insufficientemente coperto e se siano rispettati gli articoli 49a, 50 e 59 OPP 2 (art. 35a cpv. 2 lett. a OPP 2);
- d. se gli investimenti presso il datore di lavoro siano garantiti (art. 71 cpv. 1 LPP e art. 57 e 58 OPP 2).

L'ufficio di revisione informa l'autorità di vigilanza:

- e. se l'istituto di previdenza non ha effettuato la comunicazione all'autorità di vigilanza conformemente all'articolo 44 OPP 2. In tal caso fa tempestivamente rapporto all'autorità di vigilanza (art. 35a cpv. 1 OPP 2);
- f. se una delle prescrizioni di cui alle lettere a–d del primo paragrafo non è adempiuta.

L'ufficio di revisione segnala all'organo supremo le lacune rilevate nel programma di misure (art. 35a cpv. 3 OPP 2).

Nel caso degli istituti di previdenza con più casse pensioni affiliate, l'ufficio di revisione deve osservare le prescrizioni giuridiche in materia di verifica e rapporto in caso di copertura insufficiente per tutte le casse affiliate che presentano un'insufficienza di copertura (art. 52c cpv. 1 lett. e ed f, 2 e 3 LPP nonché art. 35a e 36 OPP 2), anche se il grado di copertura complessivo dell'istituto di previdenza è superiore al 100 per cento. Il rapporto sulle casse pensioni affiliate in situazione di copertura insufficiente va presentato nel quadro del rapporto ordinario dell'ufficio di revisione di cui all'articolo 52c capoverso 2 LPP.

6 Compiti dell'autorità di vigilanza

In caso di copertura insufficiente, l'autorità di vigilanza deve vegliare affinché gli istituti di previdenza, gli uffici di revisione e i periti in materia di previdenza professionale adempiano i propri compiti secondo le prescrizioni legali e le presenti direttive (art. 62 cpv. 1 LPP). Deve in particolare:

- a. verificare che sia stato elaborato un programma di misure volto a riassorbire l'importo scoperto in collaborazione con il perito in materia di previdenza professionale e, se necessario, con altri specialisti e che siano stati forniti i documenti e le informazioni necessari secondo il capitolo 3.2 delle presenti direttive. Verifica che il programma di misure sia conforme alla legge e ai regolamenti e valuta se le misure volte a riassorbire l'importo scoperto siano esposte in modo coerente;

- b. garantire che l'ufficio di revisione abbia verificato se l'organo supremo o la commissione di previdenza hanno deciso le misure;
- c. verificare se sia stato redatto il rapporto annuale sull'efficacia delle misure volte a riassorbire l'importo scoperto di cui all'articolo 41a OPP 2;
- d. se necessario, prendere misure secondo l'articolo 62a capoverso 2 LPP, qualora il programma di misure risulti insufficiente.

7 Misure di risanamento

7.1 Analisi preliminare

In caso di copertura insufficiente occorre dapprima determinare se questa situazione sia dovuta a cause di natura strutturale oppure di altra natura. In funzione dei risultati dell'analisi vanno stabilite misure appropriate.

7.2 Requisiti minimi per le misure di risanamento

Le misure di risanamento devono essere conformi alla legge e basarsi su disposizioni regolamentari. Esse non devono né violare diritti acquisiti né avere un effetto retroattivo illegale

e devono essere proporzionate all'entità dell'insufficienza di copertura. Occorre distinguere tra insufficienze di copertura di esigua e di notevole entità: l'insufficienza di copertura è esigua se l'istituto di previdenza è in grado di sanarla entro cinque anni dalla sua constatazione senza prendere misure di risanamento secondo l'articolo 65d capoverso 3 LPP. In tutti gli altri casi l'insufficienza di copertura è notevole.

Le misure devono prendere in considerazione anche futuri eventi prevedibili (passaggio di proprietà dell'impresa, scorporo di unità produttive, vendita di parti dell'impresa, ridimensionamento generale dell'organico ecc.).

Devono inoltre tenere conto dei vincoli temporali esistenti. Il piano di risanamento deve prevedere una durata il più breve possibile, poiché rimane il rischio di un ulteriore peggioramento della situazione finanziaria dell'istituto di previdenza. Per questa ragione, il risanamento dovrebbe durare per principio non più di cinque-sette anni, ma in ogni caso al massimo dieci anni, a contare dalla constatazione della copertura insufficiente.

Le misure devono garantire che il prevedibile fabbisogno di liquidità sia coperto. Occorre tenere conto della progressione dell'intensità delle misure di risanamento di cui all'articolo 65d LPP e rispettare i principi della proporzionalità e dell'adeguatezza.

7.3 Elenco delle misure di risanamento

Gli istituti di previdenza possono adottare in particolare le misure di risanamento seguenti:

- a. riduzione temporanea delle future prestazioni (p. es. tramite l'applicazione di un tasso d'interesse ridotto o nullo);
- b. limitazione dei prelievi anticipati per l'acquisto di una proprietà d'abitazioni;

- c. versamento del datore di lavoro;
- d. sovvenzione di una fondazione ai sensi dell'articolo 89a capoverso 7 CC;
- e. scioglimento di una riserva dei contributi del datore di lavoro;
- f. riscossione di contributi di risanamento dal datore di lavoro e dai lavoratori;
- g. riscossione di contributi di risanamento dai beneficiari di rendite (art. 65d cpv. 3 lett. b LPP);
- h. applicazione di un tasso inferiore al tasso d'interesse minimo LPP sull'avere di vecchiaia LPP.

8 Istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico gestiti secondo il sistema della capitalizzazione parziale

Nel caso degli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico gestiti secondo il sistema della capitalizzazione parziale, il perito in materia di previdenza professionale verifica periodicamente se tale sistema permetta di garantire a lungo termine l'equilibrio finanziario dell'istituto e se gli obiettivi previsti dal piano di finanziamento siano raggiunti (art. 72d LPP).

Gli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico gestiti secondo il sistema della capitalizzazione parziale presentano una copertura insufficiente ai sensi della legge soltanto se uno dei gradi di copertura iniziali non è più raggiunto (art. 72e LPP). Non sussiste invece una copertura insufficiente ai sensi della legge, e quindi nemmeno l'obbligo di prendere misure di risanamento secondo le presenti direttive, se, nonostante il mancato raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel piano di finanziamento, il grado di copertura non scende al di sotto dei gradi di copertura iniziali. In tal caso, l'istituto di previdenza deve rielaborare il proprio piano di finanziamento.

9 Informazione

L'autorità di vigilanza, il datore di lavoro e gli assicurati (attivi e beneficiari di rendite) oppure, nel caso degli istituti di previdenza con più casse pensioni affiliate, le casse pensioni e i loro assicurati vanno informati periodicamente in merito all'efficacia, all'appropriatezza e alla durata delle misure (art. 44 cpv. 2 lett. c OPP 2).

Le comunicazioni devono contenere almeno le informazioni seguenti:

- a. il grado di copertura (con l'indicazione del tasso d'interesse tecnico e delle basi biometriche);
- b. le misure prese per sanare la copertura insufficiente e la durata prevista per il risanamento;
- c. le ripercussioni sugli assicurati.

L'istituto di previdenza provvede a garantire l'informazione periodica. A tal fine elabora un piano d'informazione in cui stabilisce le modalità con cui intende adempiere i propri obblighi di informazione nei confronti dei vari destinatari e la frequenza dei diversi tipi di informazioni.

10 Obbligo di informazione delle autorità di vigilanza in caso di impossibilità di risanamento

Se il perito in materia di previdenza professionale segnala all'autorità di vigilanza l'impossibilità di un risanamento secondo il capitolo 3.6 delle Direttive tecniche 6, quest'ultima deve informare immediatamente il fondo di garanzia.

11 Entrata in vigore

Le presenti direttive entrano in vigore il 1° gennaio 2018.

24 ottobre 2017

**Commissione di alta vigilanza della
previdenza professionale CAV PP**

Il presidente: Pierre Triponez

Il direttore: Manfred Hüsler

12 Commento

12.1 Capitolo 2.1

Sussiste una copertura insufficiente se al giorno di chiusura del bilancio il patrimonio di previdenza disponibile non basta a coprire il capitale di previdenza necessario, compresi gli accantonamenti tecnici, e il grado di copertura è dunque inferiore al 100 per cento.

In caso di copertura insufficiente, il perito in materia di previdenza professionale redige annualmente un rapporto attuariale (art. 41a cpv. 1 OPP 2). Inoltre, d'intesa con il perito in materia di previdenza professionale può essere redatta una perizia attuariale.

L'istituto di previdenza ha il compito di garantire e mantenere costantemente il proprio equilibrio finanziario (v. art. 65 cpv. 1, 2 e 2^{bis} LPP). L'organo supremo deve sempre dare la priorità alla garanzia del finanziamento. L'istituto di previdenza deve evitare situazioni di copertura insufficiente dovute a un finanziamento insufficiente e prendere tempestivamente misure adeguate a tal fine. Queste misure includono segnatamente la costituzione di riserve di fluttuazione sufficienti, ossia commisurate ai rischi d'investimento dell'istituto.

La CAV PP ritiene che l'applicazione di un tasso d'interesse ridotto o nullo sia ammessa anche al di fuori di una situazione di copertura insufficiente (v. Comunicazione della CAV PP n. 03/2012 – Tasso d'interesse ridotto o nullo secondo il principio d'imputazione). L'organo supremo può tuttavia decidere di applicare un tasso d'interesse ridotto o nullo secondo il principio d'imputazione soltanto se una tale misura è indicata e giustificata e non serve a riassorbire coperture insufficienti di natura strutturale.

12.2 Capitolo 2.2

La disposizione è formulata in modo aperto per tenere conto adeguatamente delle varie situazioni possibili nel caso degli istituti di previdenza con più casse pensioni affiliate. Essa non si riferisce unicamente agli istituti collettivi classici, ma è applicabile anche agli istituti di previdenza con più casse pensioni affiliate che assicurano più imprese in strette relazioni economiche o finanziarie o che non presentano un grado di copertura separato per ciascuna cassa.

Nel caso degli istituti di previdenza con più casse pensioni affiliate, le presenti direttive sono applicabili a ogni cassa in situazione di copertura insufficiente. La responsabilità generale resta attribuita all'organo supremo.

12.3 Capitolo 3.2

In casi motivati, su richiesta dell'istituto di previdenza l'autorità di vigilanza può prorogare la scadenza per l'inoltro dei documenti e delle informazioni da allegare al conto annuale.

12.4 Capitolo 4

È applicabile la versione delle Direttive tecniche 6 riconosciuta quale standard minimo dalle direttive della CAV PP (D – 03/2014).

Nel caso degli istituti di previdenza con più casse pensioni affiliate, il rapporto attuariale deve essere redatto in forma adeguata. Questo significa che, nel redigerlo, il perito in materia di previdenza

professionale deve tenere conto delle dimensioni e della struttura dell'istituto di previdenza e indicare chiaramente le informazioni essenziali sulle casse pensioni affiliate in situazione di copertura insufficiente.

12.5 Capitoli 7.1 e 7.2

Nell'ambito dell'analisi preliminare vanno verificati in particolare le spese di amministrazione e i contributi di rischio, che possono eventualmente essere modificati per evitare una situazione duratura di copertura insufficiente. Dall'analisi preliminare può anche emergere che la copertura insufficiente è dovuta all'andamento dei mercati finanziari. La durata delle misure da prendere non dipende pertanto unicamente dall'entità dell'insufficienza di copertura, ma anche dalle sue cause.

Un finanziamento insufficiente può per esempio essere il risultato di una stima troppo ottimistica riguardo al rendimento previsto oppure di un contributo di rischio insufficiente a coprire l'andamento dei rischi.

In caso di insufficienza di copertura notevole, il perito in materia di previdenza professionale deve proporre misure di risanamento all'organo supremo al più tardi quattro mesi dopo l'approvazione del conto annuale (v. cap. 2.3 delle Direttive tecniche 6).

12.6 Capitolo 7.3

Gli istituti di previdenza con prestazioni integrate gestiti secondo il sistema del primato dei contributi possono applicare un tasso d'interesse ridotto o nullo secondo il principio d'imputazione, se il loro regolamento prevede questa possibilità, se rispettano gli obblighi di informazione nei confronti degli assicurati e dell'autorità di vigilanza e se la loro situazione finanziaria lo richiede.

12.7 Capitolo 9

L'istituto di previdenza deve prendere i provvedimenti necessari affinché tutti gli assicurati vengano informati riguardo alle misure di risanamento, alla loro efficacia e alle loro ripercussioni sulle prestazioni dei medesimi. A tal fine deve utilizzare i mezzi d'informazione più efficienti a sua disposizione (commissione del personale, avvisi negli stabilimenti aziendali, newsletter ecc.).

L'informazione va effettuata almeno una volta all'anno, eventualmente al momento dell'invio dei certificati di previdenza o dei certificati di rendita.

Se il grado di copertura complessivo di un istituto di previdenza con più casse pensioni affiliate è superiore al 100 per cento, l'obbligo di informazione vale unicamente per le casse in situazione di copertura insufficiente. Se il grado di copertura complessivo è inferiore al 100 per cento, l'obbligo di informazione vale per tutte le casse pensioni affiliate.